

Gli Organi e le strutture

La C.R.I. si articola, come già detto, in una organizzazione centrale e in un'organizzazione periferica.

Sono organi centrali:

- il Comitato centrale di cui sono organi:
- il Presidente nazionale, eletto dall'assemblea generale nel proprio seno, (nel nuovo statuto assume la denominazione di "Presidente Generale").
- l'Assemblea generale costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e da un numero di delegati nominati in sede regionale; con il nuovo statuto vi fanno anche parte cinque rappresentanti del personale civile dell'Associazione nonché i vertici nazionali delle componenti volontaristiche.
- il Consiglio direttivo nazionale, presieduto dal Presidente Generale e composto da 9 membri eletti tra i soci della C.R.I. e da rappresentanti ministeriali designati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della sanità e dal Ministro della difesa. Il Consiglio nomina nel suo ambito la giunta esecutiva nazionale presieduta anch'essa dal Presidente Generale e composta da due membri.

Del Consiglio direttivo, secondo il nuovo statuto, fanno anche parte i vertici delle componenti volontaristiche e un rappresentante del personale civile nonché un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile;

- il Collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della difesa e dai relativi membri supplenti. Tali membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Sono organi periferici:

- i comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione formati da componenti eletti tra i soci e rappresentanti della regione e dei comitati provinciali;
- i comitati provinciali, istituiti presso ogni capoluogo di provincia, formati da componenti eletti tra i soci o rappresentanti della provincia.

Durante l'anno in esame, tuttavia, la struttura dell'Associazione a causa della mancata approvazione del nuovo statuto, ha continuato ad essere modellata secondo lo statuto approvato con R.D. 21 gennaio 1929 n. 111 citato, ed è risultata in concreto così costituita: Un Comitato centrale, n. 5 Comitati regionali, n. 98 Comitati provinciali, n. 8 Scuole II.PP. (Infermieri Professionali), n. 10 Scuole A.S.V. (Assistenti Sanitari Volontari) e n. 247 Sottocomitati per un totale di 368 Unità periferiche alla data del 31 dicembre

1996. Rispetto alla stessa data del 1995 vi è stata una lievitazione dei Sottocomitati pari a 13 unità.

E' anche il caso di ribadire che in relazione al fatto che gli ordinari organi elettivi previsti dal nuovo statuto non si sono ancora potuti costituire, la C.R.I. ha continuato ad essere retta da un Commissario straordinario, giusta l'art. 8 del ripetuto decreto 613 che così recita: "Il Commissario, fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi ... costituiti ai sensi del presente decreto, e sulla base delle direttive impartite dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, provvede all'esercizio delle funzioni tuttora spettanti alla C.R.I. e adotta tutti i provvedimenti già riservati alla competenza dei disciolti organi originari".

La gestione commissariale che per principio generale della materia, è, per sua natura, un Istituto a carattere eccezionale e temporaneo, nel caso in esame ha avuto una durata di quasi 19 anni e quindi un'applicazione abnorme nel tempo con conseguenze negative anche sulla funzionalità dell'Ente. Questo difatti, privo dei suoi organi ordinari su base elettiva, nonostante la dedizione dei vari Commissari straordinari che si sono susseguiti nel tempo, non ha potuto esprimere quell'azione fortemente incisiva e adeguatamente programmata nel periodo medio/lungo che fosse anche espressione di tutti gli interessi di cui i citati organi elettivi sono portatori. E' perciò da salutare con favore la già evocata avvenuta approvazione del nuovo statuto.

Il Commissario straordinario attualmente in carica è stato nominato con decreto interministeriale del 10 maggio 1995.

Al Commissario straordinario, come previsto nel decreto di nomina, viene attribuito un compenso annuo lordo rapportato al trattamento economico del Direttore generale maggiorato del 20%.

Il Collegio dei revisori attualmente in carica, composto secondo le indicazioni del decreto 613/1980 (art. 2) sopramenzionato, è stato nominato con decreto del Ministro della sanità di concerto col Ministro del tesoro del 19 aprile 1995.

Ai componenti del citato Collegio spetta un gettone di presenza, stabilito con decreto 12 dicembre 1981 nella misura di Lire 40.000 lorde poi maggiorato del 50% con decreto interministeriale 21 novembre 1984 e ulteriormente maggiorato del 30% con decreto interministeriale 29 novembre 1988. Con decreto interministeriale del 27 giugno 1997, il suddetto gettone è stato portato a Lire 97.000 lorde per giornata seduta.

L'azione del citato organo di revisione è stata assiduamente tempestiva ed improntata a fornire all'Ente - oltre ai previsti pareri sui bilanci e relative variazioni, sui conti consuntivi nonchè sui riaccertamenti dei residui - le

raccomandazioni ed i suggerimenti utili e necessari per una corretta gestione sotto i profili della legalità amministrativa e della rispondenza ai canoni giuscontabilistici.

Il Comitato Nazionale Femminile:

Presso il Comitato centrale della C.R.I., come prevede l'art. 3 della legge 13 ottobre 1962 n. 1496, ha sede il Comitato Nazionale Femminile, che secondo il Regolamento approvato con Ordinanza commissariale n. 6017 del 5 marzo 1993, risulta costituito da organi centrali e organi periferici.

Sono organi centrali:

- la Presidente nazionale;
- l'Assemblea nazionale;
- il Consiglio nazionale;
- la Giunta permanente.

Sono organi periferici le Sezioni femminili costituite presso i Comitati ed i Sottocomitati della C.R.I.

La Presidente nazionale è eletta dall'Assemblea nazionale fra le socie del Comitato nazionale femminile, ed è coadiuvata da due vice Presidenti da lei stessa nominate, dura in carica quattro anni con possibilità di rielezione.

- L'Assemblea nazionale è composta da:

la Presidente del Comitato nazionale femminile;

le due Vice - Presidenti;

le Presidenti di tutte le Sezioni femminili, istituite presso i Comitati e Sottocomitati C.R.I.

- Il Consiglio Nazionale è composto:

dalla Presidente del Comitato nazionale femminile;

dalle due Vice Presidenti;

- dalle Presidenti delle Sezioni femminili dei Comitati aventi sede nei Comitati di Regione e delle Province Autonome;

- da due membri cooptati dallo stesso Consiglio per la durata di quattro anni riconfermabili, scelti in base al contributo che possono assicurare al Comitato nazionale femminile.

La Giunta permanente è composta da un Presidente Nazionale e da due membri.

Gli organi periferici costituiti in Sezioni femminili locali ed attualmente operanti sono 242, presso le quali operano circa 24.000 volontarie così distribuite:

Nord: 14.500 - Centro: 7.000 - Sud: 2.500.

Il Comitato promuove e coordina, nell'ambito della C.R.I., tutte le iniziative tendenti ad integrare l'assistenza sanitaria e sociale in favore delle

popolazioni bisognose, attraverso la distribuzione di soccorsi, con particolare riguardo all'infanzia, agli anziani e agli handicappati.

Per la propria attività il Comitato dispone di un apposito stanziamento di bilancio, gestito, in conformità al regolamento di amministrazione e contabilità della C.R.I. Dispone inoltre di altre entrate, costituite da contributi del Governo e di Enti, da offerte private nonchè dai ricavati da manifestazioni organizzate dallo stesso Comitato. In ordine ai citati fondi il Comitato nazionale femminile e le Sezioni femminili locali sono tenuti a presentare il rendiconto.

Vigilanza e Controlli

L'attività degli organi dell'Associazione della C.R.I. è sottoposta ad un complesso sistema di vigilanza e controllo connesso con la pluralità dei settori nei quali l'Ente svolge la propria attività.

Come per la generalità degli enti pubblici non economici, anche per la C.R.I. vigono le norme della legge 20 marzo 1975, n. 70.

In base al combinato disposto degli articoli 25 - 2° comma e 29 - 1° comma della predetta legge, la delibera di adozione del regolamento organico del personale ed ordinamento dei servizi, è soggetta all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto col Ministero del tesoro.

A norma del richiamato art. 29, sono anche soggette ad approvazione le delibere concernenti:

- a) - la definizione o la modifica della consistenza organica di ciascuna qualifica, del numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi;
- b) - l'aumento o la modifica degli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Attualmente, le funzioni di vigilanza vengono esercitate dal Ministero della Sanità di concerto con quello della Difesa, oltre che del Ministero del Tesoro.

Va inoltre indicato il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente che, come già specificato in premessa, a decorrere dal 1996 viene esercitato, in forza della legge 20 novembre 1995 n. 490, nella forma della presenza di un magistrato della Corte dei conti alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione dell'Ente.

Vanno altresì menzionati il controllo del Collegio dei revisori nonché quello del nucleo di valutazione previsto e istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 col compito di verificare soprattutto il risultato gestionale dell'azione della C.R.I.

In ordine a tale ultimo organismo è il caso di notare la sua ancora limitata funzionalità in relazione all'attuale fase transitoria e di trasformazione della struttura dell'Associazione caratterizzata, tra l'altro, dalla mancata emanazione da parte degli Organi di vertice dei programmi ed obiettivi annuali previsti dall'art. 14 del menzionato decreto 29/1993. Su tale punto questa Corte ebbe già più volte a richiamare l'attenzione dei citati Organi di vertice della C.R.I.. Sarà compito dei nuovi organi elettivi provvedere al riguardo e ad essi va fin d'ora prospettata la imprescindibile esigenza di predisporre i citati documenti programmatori sui cui risultati si incentrerà poi la verifica dell'istituito nucleo di valutazione.

Il personale

La C.R.I. per il perseguimento dei suoi fini, si avvale di personale civile di ruolo nonchè di personale civile non di ruolo assunto ai sensi dell'art. 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, di personale dei ruoli speciali ad esaurimento istituiti ai sensi della legge 28 ottobre 1986 n. 730, e di personale straordinario ai sensi dell'art. 16 C.C.N.L. 1994/1997, per il comparto Enti pubblici non economici.

L'Ente utilizza altresì il personale degli organismi volontaristici di seguito indicati facenti anch'essi parte della C.R.I.:

- Corpo Militare, disciplinato dal R.D. 10 febbraio 1936 n. 484, modificato con legge 25 luglio 1941 n. 883 e con D.L.L. 22 febbraio 1946 n. 379 e succ. md.;
- Corpo delle infermiere volontarie, disciplinato con R.D. 12 maggio 1942 n. 918;
- Comitato Nazionale Femminile già citato disciplinato con legge 13 ottobre 1962 n. 1496 e con regolamento approvato con Ordinanza Commissariale n. 6017 del 5 marzo 1993;
- Volontari del Soccorso previsti dall'art. 14 dello statuto (R.D. 111/1929) e disciplinati dal Regolamento adottato con Ordinanza Commissariale n. 1238 del 14 settembre 1988 approvata dal Ministero della sanità con Prot. 500 I.E.V. 472 del 2 dicembre 1988;
- Pionieri, previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo della Associazione n. 509 del 20 ottobre 1976 e disciplinati da "norme comportamentali" approvate con Ordinanza commissariale n. 6629 del 2 giugno 1993;
- Donatori di sangue organizzati e coordinati dall'Ufficio donatori Sangue, disciplinati da Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (Deliberazione n. 2 del 25 aprile 1977 con modifiche in corso di approvazione).

Da quanto sopra esposto, risulta una molteplicità di figure professionali di diverso "status" e di diversa estrazione con una conseguente complessa e disorganica disciplina ordinamentale. Ciò meriterebbe indubbiamente un'attenta considerazione di parte del legislatore al fine di una più omogenea e sistematica regolamentazione della materia e in tal senso si segnala il caso al Parlamento.

Personale civile di ruolo

Il personale civile di ruolo della C.R.I. è stato disciplinato, fino al 5 luglio 1995 dal regolamento organico adottato con deliberazione n. 291 del 12 ottobre 1978, modificato ed integrato con le disposizioni del D.P.R. 1.3.1988 n. 285 ed in esecuzione dell'art. 10 del D.L. 24.7.1990 n. 200 convertito in legge 23.1.1991 n. 21.

A decorrere dal 6 luglio 1995 è entrato in vigore il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto degli Enti pubblici non economici, tra cui la C.R.I., limitatamente ai dipendenti compresi tra il primo e nono livello.

In data 11 ottobre 1996, è stato sottoscritto, per l'area della dirigenza e per i professionisti dipendenti (ex X^a qualifica funzionale) il nuovo C.C.N.L. per il comparto, sempre enti pubblici non economici, riferito al periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte giuridica e, per la parte economica limitatamente al biennio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995. Il nuovo contratto che disciplina la parte economica riferita al 2° biennio 1996 - 1997, è stato approvato il 10 luglio 1997.

Per quanto attiene al personale civile l'ente, ai sensi dell'art. 4, 6° comma del D.P.R. 1.3.1988, n. 285, ha provveduto a determinare, in data 19.7.1989, il fabbisogno organico di ciascun profilo professionale previsto dal citato decreto. Successivamente la C.R.I. ha provveduto a redigere, ai sensi di quanto previsto nell'art. 3 della legge 537/1993, la dotazione organica provvisoria deliberata con O.C. n. 182 del 28 giugno 1995 modificata, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica - con O.C. n. 2961 del 31 ottobre 1996. Con successiva O.C. n. 4081 del 29 aprile 1997 è stata ridefinita la pianta organica dell'ente, a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro, e stabilita in n. 3.987 unità di personale.

In relazione ad osservazioni al riguardo formulate dal Ministro del Tesoro - Ragioneria generale St. - I.G.O.P. (nota n. 145767 del 25 luglio 1997) e recepite dalla C.R.I., la suddetta pianta organica è stata ancora rideterminata in n. 3.300 unità di personale con O.C. n. 4724 del 17 settembre 1997, la quale, dopo il parere favorevole del suindicato Dicastero e della Presidenza del Consiglio, è stata approvata dal Ministero della Sanità che ne ha dato notizia con Fax del 9 gennaio 1998.

Il prospetto di seguito riportato indica la situazione organica alla data del 31 dicembre 1996.

PROSPETTO I

SITUAZIONE ORGANICA E VACANZE AL 31.12.1996

QUALIFICHE	Dotazione organica O.C. n° 2961/96 L.537/93	Numero posti coperti	L.207/85 N.D.R. (*)	L.730/86 (**)	Totale presenti
Dirigenza					
Direttore Generale	6	3			3
Dirigente Superiore	12	11			11
Primo dirigente (dopo 2 anni)					
Area Amministrativa					
X Q.F. 1° pr. Consulente Professionale	1				
IX Q.F. 1° pr. Funzionario Capo	8	5			5
VIII Q.F. 1° pr. Funzionario di Amm.ne	107	83			83
VII Q.F. 1° pr. Collaboratore di Amm.ne	73	40		10	50
VI Q.F. 1° pr. Assistente di Amm.ne	180	144		15	159
V Q.F. 1° pr. Operatore di Amm.ne	119	62		12	74
IV Q.F. 1° pr. Archivistà dattilografo	155	152			152
III Q.F. 1° pr. Ausiliario di Amm.ne	-1	7			7
Area informatica					
X Q.F. 1° pr. Consulente Professionale	1	1			1
IX Q.F. 3° pr. Esperto informatica					
VIII Q.F. 3° pr. Funzionario Informatica	1	1			1
VII Q.F. 6° pr. Collaboratore Informatica	3	3			3
VI Q.F. 5° pr. Consolista	2	2			2
Area tecnica					
X Q.F. 1° pr. Consulente Prof.le 2° liv.					
1° pr. Consulente Prof.le 1° liv.	1	1			1
1° pr. Consulente Professionale	1	1		1	2
VIII Q.F. 2° pr. Funzionario Tecnico	4	4			4
VII Q.F. 2° pr. Collaboratore Prof.le					
7° pr. Perito Emat. Immunoemat.	49	42			42
VI Q.F. 2° pr. Assistente Tecnico	106	68		2	70
V Q.F. 2° pr. Operatore Specializzato	688	423		23	446
4° pr. Operatore di Vigilanza	50	26			26
IV Q.F. 2° pr. Autista mecc. specializz.	69	54			54
3° pr. Operatore Qualificato	24	35		6	41 (***)
III Q.F. 3° pr. Ausiliario Attiv. Lavorative	10	10			10
4° pr. Conducente di Automezzi	2	2			2
Area sanitaria					
X Q.F. 1° pr. Consulente Prof.le 2° liv.	26	22			22
1° pr. Consulente Prof.le 1° liv.	20	14			14
1° pr. Consulente Professionale	74	6	51	11	68
VII Q.F. 4° pr. Collaboratore Sanitario	255	232			232
8° pr. Collab. Socio-Assistenz.	15	14			14
VI Q.F. 3° pr. Assistente Sanitario	129	93			93
V Q.F. 3° pr. Operat. Sanit. Spec. Esaur.	234	157			157
IV Q.F. 4° pr. Operat. Sanit. Esaurim.	5	5			5
III Q.F. 2° pr. Ausiliario Socio Assistenz.	4	3			3
	2.413	1.726	51	80	1.857

(*) - Personale assunto ex Legge 20.5.1985, n. 207.

(**) - Personale civile immesso nel ruolo speciale ad esaurimento ex Legge 28.10.1986, n. 730

(***)-Rispetto alla dotazione organica di 24 elementi vi è un esubero di 17 elementi che avrebbero dovuto essere inquadrati alla V° qualifica funzionale la quale è stata a tal uopo aumentata di altrettanti posti messi a concorso ma poi non assegnati per mancanza di requisiti dei partecipanti. La situazione si è appianata nel 1997 essendo stata la dotazione organica della 4° qualifica funzionale portata a 495 elementi.

Come si ha modo di rilevare, alla data del 31 dicembre 1996 i posti coperti in organico sono 1.726, in diminuzione rispetto a quelli del 31 dicembre 1995 che erano 1.906.

L'andamento dei posti coperti è costantemente in diminuzione rispetto al 1993 che registrava n. 2.155 unità e al 1994 che ne registrava 2.028. Il fenomeno è da ascrivere al noto divieto di assunzioni stabilito dalle leggi finanziarie degli ultimi anni.

Personale Civile non di ruolo

Il personale non di ruolo è costituito esclusivamente da elementi della X qualifica funzionale (medici e biologici) oggi dipendenti professionisti assunti a far data dal 1.7.1986, in esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 207 (art. 3 - quinto comma) citata.

Come si ha modo di rilevare nel prospetto generale riepilogativo di seguito riportato (cfr. quarta colonna della X q.f.), trattasi complessivamente, di 51 elementi. Al 31.12.1993 erano 54 unità, ridottisi a 53 nel 1994 e a 51 nel 1995 e 1996. Essi sono in servizio esclusivamente presso le Unità sanitarie di Roma (Centro Nazionale Trasfusione Sangue, Autoparco centrale, Centro di rieducazione motoria e Gruppo donatori Sangue).

Con O.C. 3644 del 10.2.1997 il personale suddetto è stato inquadrato in ruolo.

PROSPETTO 2

PERSONALE CIVILE E NON DI RUOLO (*)

(*)

RIEPILOGO GENERALE	Dir. Sup.	1° Dir.	Isp. Gen.	Dir. Div.	X^ q.f. 2° liv.	X^ q.f. 1° liv.	X^ q.f.	X^ q.f. ndr	VIII^q.f.	VII^q.f.	VI^q.f.	V^q.f.	IV^q.f.	III^q.f.	Totali
1 - Presenze al 31.12.1996	3	11	1	4	22	15	8	51	88	331	307	668	246	22	1.726

(*) - Personale assunto ex Lege 20.5.1985, n. 207

Personale Religioso

Il contingente di personale religioso, della cui collaborazione si avvale la C.R.I., previa convenzione con la Casa Madre, è costituito da n. 4 suore ed un sacerdote in servizio presso il Centro di rieducazione motoria di Roma.

Personale iscritto nei Ruoli speciali ad esaurimento - Legge 28 ottobre 1986, n. 730

La legge 28.10.1986, n. 730, al primo comma dell'art. 12 ha previsto, per il personale convenzionato ivi contemplato ed in possesso dei requisiti ivi indicati (oltre che di quelli di cui al secondo comma), la possibilità di essere immesso a domanda nei ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestavano servizio.

Il terzo comma del citato articolo 12 ha previsto analoga possibilità per i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1.

Il successivo quarto comma ha dettato i criteri per la determinazione del trattamento economico da riconoscere al personale interessato.

In data 10/2/1987 l'Ente ha istituito un ruolo speciale ad esaurimento del personale civile ed un ruolo speciale ad esaurimento del personale militare della C.R.I.

Espletate le prove concorsuali previste dal secondo comma dell'art. 12 legge citata, con decorrenza 1.6.1989 venivano iscritti nel ruolo speciale ad esaurimento del personale civile n. 92 elementi, ridottisi a 86 nel 1993, a 85 nel 1994, a 82 nel 1995, e a 80 nel 1996, come risulta dal prospetto 3 di seguito riportato. Con O.C. n. 3645 del 10.2.1997 approvata dai Ministeri vigilanti, gli elementi della ex X qualifica del ruolo speciale, sono stati immessi nel ruolo ordinario (n. 11 unità).

PROSPETTO 3

PERSONALE ISCRITTO NEI RUOLI TRANSITORI AD ESAUR. ISTITUITI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 28/10/86 N. 730

RIEPILOGO GENERALE	Dir. Sup.	1° Dir.	Isp. Gen.	Dir. Div.	X^ q.f. 2° liv.	X^ q.f. 1° liv.	X^ q.f.	X^ q.f. ndr	VIII^q.f.	VII^q.f.	VI^q.f.	V^q.f.	IV^q.f.	III^q.f.	Totali
1 - Presenze al 31.12.1996							12			10	17	35	6		80

Personale straordinario assunto ai sensi dell'art. 16 C.C.N.L. 1994/1997
comparto Enti pubblici non economici

Per le sempre crescenti esigenze di funzionamento dei servizi assistenziali svolti dalla C.R.I. ed a fronte della carenza di personale di ruolo (dotazione organica complessiva 2.413 nel 1996: posti coperti n. 1.726, cui vanno ad aggiungersi gli elementi iscritti nei ruoli transitori secondo il precedente prospetto), l'Ente ha fatto ricorso ad assunzioni con contratto a termine di 90 giorni come risulta dal prospetto di seguito riportato.

Il numero di assunzioni effettuate a tale titolo nel 1996 è inferiore a quello del 1995 ammontante a n. 1.122.

PROSPETTO 4

PERSONALE TRIMESTRALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 16 C.C.N.L. 1994/1997

	V^q.f. 3° prof. Op.Sanit.	IV^ q.f. 1° prof. Archiv.	X^q.f. 1° prof. Cons.Prof.	VI^q.f. 3/4° prof. Ass. San..	VI^q.f. 2° prof. Ass.Tecn.	IV^q.f. 2/3° prof. Autista	V^q.f. 1° prof. Op.Amm.	II^q.f. 1° prof. In serv.	III^ q.f. 2/3° prof. Ausil.	V^ q.f. 2° prof. Op.spec.	Totali trimestrali Civili
ANNO 1996	66	23	0	0	0	582	72	16	40	171	970

Personale Militare

La C.R.I., in virtù delle convenzioni internazionali ed in forza delle leggi vigenti dispone con facoltà di impiego per l'assolvimento dei compiti di emergenza del tempo di pace e del tempo di guerra, di un Corpo Militare composto di elementi arruolatisi volontariamente previa domanda nelle diverse categorie dei suoi ruoli (R.D. 10.2.1936 n. 484; legge 25.7.1941 n. 883; D.L.I. 22.2.1946 n. 379).

L'organizzazione dei servizi cui è destinato il Corpo Militare della C.R.I. ed il conseguente impiego sono determinati dai competenti organi del Ministero della difesa nei casi di:

- A) - soccorso di massa, con l'impiego dei Corpi dell'istituzione ausiliaria della FF.AA. (Corpo Militare della C.R.I. e Corpo delle Infermiere Volontarie);
- B) - primo soccorso e intervento socio-assistenziale, ad iniziativa diretta dei Comitati locali C.R.I., con l'utilizzazione di tutte le risorse disponibili nella località colpita.

Al personale del Corpo Militare, considerato ausiliario delle FF.AA. dello Stato, è riconosciuto lo "status" di militare ad ogni effetto.

Il Corpo Militare della C.R.I. inquadra nei propri ruoli:

- a) Ufficiali: Medici;
dei servizi (Commissari e Contabili);
Farmacisti;
Cappellani.
- b) Sottufficiali - Graduati - Militi: Infermieri;
Portaferiti;
Autisti;
dei servizi (inservienti, cuochi, ecc..)

Gran parte del personale, ordinariamente in congedo, viene richiamato in servizio allorquando si verificano le esigenze di impiego previste dalla legge.

La situazione di mobilitazione del corpo militare è stata articolata nel 1996 nei seguenti organi di comando e coordinamento.

In sede centrale:

- Ispettorato Superiore del Corpo Militare con compiti di comando di vertice.

In sede periferica:

- 3 Compartimenti militari che includono i Comandi di settore operativo militare;
- 7 Comandi di settore Operativo Militari (SOM) in corrispondenza dei Comandi delle Regioni Militari territoriali;
- 11 Centri di mobilitazione C.R.I. dislocati nelle città sede di alti Comandi dell'Esercito;

- Comando gruppo unità militari di emergenza e dei servizi (GUMES) da cui dipendono i C.O.D.A.M. (Centri Operativi Deposito e Addestramento Militare).
- 5 C.O.E. (Centro Operativo Emergenza) alle dipendenze del S.A.G.E. (Servizio Affari Generali e di Emergenza).

Con O.C. 3211 del 5.12.1996 la suddetta organizzazione è stata modificata nel senso che sono stati soppressi i Compartimenti e i Settori militari.

La consistenza numerica del personale militare in servizio alla fine dell'esercizio finanziario considerato risulta dalle tabelle che seguono: